



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
PER LA CAMPANIA**

**IL PRESIDENTE**

Al Direttore Regionale  
dell'Agenzia delle Entrate  
ai Presidenti  
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati  
e degli Ordini dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili  
della Campania

Oggetto: provvedimenti ai sensi dell'art. 83 del D. L. 17 marzo 2020  
n. 18

Egregio Direttore, Egregi Presidenti,

come è noto l'art. 83, comma 6, del D. L. n. 18/2020 prevede che per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottino le misure organizzative, anche relative alla

trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure vanno adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello (per la giustizia tributaria ciò corrisponde al Presidente della Commissione Tributaria Regionale).

Il successivo comma 7 prevede che per assicurare le finalità di cui sopra i capi degli uffici giudiziari possano adottare una serie di misure, tra le quali:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia (sempre con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti);

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili, salvo le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Occorre pertanto regolamentare le modalità di svolgimento dell'attività delle Commissioni Tributarie della Campania al termine del periodo di forzata inattività, onde corrispondere alla primaria esigenza di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Questa Presidenza, in accordo con il Direttore della CTR Campania, ha già provveduto a predisporre le aule di udienza di modo che la distanza fra il Collegio e le parti, e tra le stesse parti, rispetti le disposizioni in materia. Si è altresì prevista la predisposizione di sale o aree di attesa, con il rispetto delle distanze, ove i rappresentanti della parti possano attendere la chiamata progressiva delle controversie. Controversie che in sede di rinvio vengono fissate, in ottemperanza del Decreto di questa Presidenza 18 marzo 2020, con ripartizione oraria per quanto attiene alle pubbliche udienze.

In previsione della emanazione delle disposizioni di cui ab initio, è interesse di questa Presidenza conoscere le esigenze delle varie categorie professionali interessate per la realizzazione di un concreto esercizio del mandato professionale, nonché le disponibilità a

individuare forme di partecipazione diretta ridotte per quanto attiene alle pubbliche udienze.

Ciò al fine di individuare le modalità con le quali garantire da un lato la risposta giudiziaria alla domanda dei contribuenti e degli Uffici, e dall'altro la salute individuale e collettiva delle parti, del personale amministrativo, dei giudici tributari.

Confido pertanto che vogliate partecipare fattivamente alla individuazione di quanto sopra, interloquendo, previa riflessione interna degli organismi di categoria, con questa Presidenza nelle forme e nei modi che riterrete utili.

Colgo l'occasione per porgere a voi tutti, ed ai vostri rappresentati, l'augurio di un felice superamento di questa difficile fase emergenziale.

Napoli 26 marzo 2020

Il Presidente della CTR Campania

dr. Alfredo Montagna

firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  
del D.Lgs. n. 39/1993